

DELIBERAZIONE 10 GENNAIO 2013
2/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 gennaio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/10).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici distributori di gas, tra i quali il comune di Frosolone, per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, il comune di Frosolone risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09.
3. Con lettera 3 agosto 2010 (prot. Autorità 27716), il Comune di Frosolone ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
4. In data 31 luglio 2012 (prot. 23646/P), il Responsabile del procedimento ha inviato all' esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.

VALUTAZIONE GIURIDICA

5. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009, inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione, ai sensi dell'art. 7, della RTDG e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09, ha evidenziato forti scostamenti, rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
6. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09, ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
7. All'esito dell'indagine conoscitiva – chiusa con deliberazione VIS 169/09 – l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009” e, in particolare, a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità ed ha, altresì, dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
8. In particolare, l'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09, ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010, alle imprese in questione, richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del “Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno” e del “Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord” (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere, entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando, altresì, che, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, sarebbero state applicabili le

- sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 (comma 3).
9. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088), la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, al comune di Frosolone, la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla località Frosolone (IS) – ID Località 6100.
 10. Il Comune non ha inviato alcuna lettera di risposta entro il 31 marzo 2010 e risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
 11. In senso contrario non valgono i fatti dedotti dall'esercente con lettera 3 agosto 2010 (prot. Autorità 27716) e, in particolare, il decesso del sindaco, la decadenza del nuovo sindaco, il pensionamento del responsabile dell'ufficio tecnico e la nomina dei nuovi responsabili, trattandosi di vicende di organi e dirigenti comunali di per sé inidonee a scriminare la condotta illecita del comune.
 12. Anche le precisazioni sui contributi pubblici fornite dall'esercente con detta lettera (relative, in particolare, al tipo e all'ammontare dei contributi pubblici ricevuti e alla utilizzazione degli stessi) non rilevano ai fini dell'integrazione di un illecito già perfezionatosi potendo invece essere prese in considerazione per la quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

13. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
14. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
15. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione non risulta alcuna circostanza rilevante.
16. Assume rilievo, sotto il profilo della personalità dell'agente, la circostanza che l'esercente abbia mostrato nel presente procedimento un atteggiamento collaborativo, chiarendo, sia pure tardivamente, alcuni dei dubbi sollevati dall'Autorità nella richiesta di informazioni 27 gennaio 2010 (prot. 4088) e ponendo in essere scelte gestionali (indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione gas) volte al miglioramento del servizio.
17. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il vincolo dei ricavi di distribuzione, nella località Frosolone, nel 2009 è pari ad euro 116.265,95

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del comune di Frosolone, dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di irrogare, al comune di Frosolone, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. di ordinare, al comune di Frosolone, di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, al comune di Frosolone, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al comune di Frosolone, corso Garibaldi 39, 86095 Frosolone (IS) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni